



## **Comunicazione concernente le condizioni per l'ammissibilità, conformemente alla legge sui cartelli, d'accordi sull'utilizzazione di schemi di calcolo**

*Decisione della Commissione della concorrenza del 4 maggio 1998*

La Commissione della concorrenza considerato quanto segue:

- Guista l'art. 6 LCart, la Commissione della concorrenza può descrivere, mediante comunicazioni, le esigenze in virtù delle quali gli accordi in materia di concorrenza vengono di norma considerati giustificati da motivi di efficienza economica ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 let. a LCart. In particolare, vengono menzionati gli accordi di specializzazione e di razionalizzazione, ivi compresi gli accordi concernenti l'utilizzazione di schemi di calcolo (art. 6 cpv. 1 let. b LCart).
- La Commissione della concorrenza è stata confrontata più volte alla questione dell'ammissibilità, conformemente alla legge sui cartelli, dell'utilizzazione di schemi di calcolo elaborati da associazioni economiche e professionali come pure da terzi.
- Utilizzando schemi di calcolo, le imprese concorrenti possono fissare i loro prezzi in maniera consciamente o inconsciamente concordata.
- Peraltro, le associazioni economiche o le organizzazioni del ramo possono, mediante la messa a disposizione di schemi di calcolo, negoziare, incoraggiare oppure imporre un accordo diretto o indiretto sui prezzi fra i loro membri.
- Con o senza l'intervento delle associazioni economiche o delle organizzazioni del ramo, l'utilizzazione di schemi di calcolo può dunque corrispondere ad un accordo ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LCart. Il carattere obbligatorio o meno della convenzione sull'utilizzazione di schemi di calcolo non è determinante, dato che le convenzioni con o senza forza obbligatoria, nonché le pratiche concordate valgono quali accordi giusta l'art. 4 cpv. 1 LCart.
- Gli ambienti interessati hanno mostrato un interesse evidente per una chiarificazione da parte della Commissione della concorrenza in merito all'ammissibilità, conformemente alla legge sui cartelli, degli accordi sull'utilizzazione di schemi di calcolo.
- La Commissione della concorrenza può fare, mediante comunicazioni, unicamente dichiarazioni chiarificatrici in linea di principio, suscettibili di servire da filo conduttore nell'ambito di inchieste giusta l'art. 27 LCart. La presente comunicazione è di carattere generale e si applica a tutti i settori dell'economia. Concerne gli accordi sull'utilizzazione di schemi di calcolo e non gli schemi di calcolo in quanto tali. Una decisione concreta relativa ad un caso particolare è sempre riservata.
- Essendo la presente comunicazione rappresentativa dello stato attuale della prassi nell'ambito degli schemi di calcolo, non è escluso che essa sia, se necessario, adattata all'evoluzione della giurisprudenza.

**emette**  
**giusta l'art. 6 della Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della**  
**concorrenza (LCart),**

**la presente comunicazione:**

**A. Campo d'applicazione**

**Art. 1**

La presente comunicazione si riferisce agli accordi, ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LCart, conclusi fra imprese di livello economico identico al fine di utilizzare schemi di calcolo, ivi inclusi gli interventi corrispondenti da parte delle associazioni del ramo o da parte di terzi, per quanto questi accordi intralcino notevolmente la concorrenza (art. 5 cpv. 1 LCart).

**B. Definizione**

**Art. 2**

Gli schemi di calcolo sono delle indicazioni generali e delle basi di calcolo standardizzate che permettono agli utilizzatori di calcolare o di valutare i costi dei loro prodotti o prestazioni di servizio in vista della determinazione o della valutazione dei loro prezzi de vendita.

**C. Norme**

**Art. 3**

Gli accordi (ai sensi dell'art. 1) fra imprese di livello economico identico sull'utilizzazione di schemi di calcolo, come pure gli interventi corrispondenti da parte delle associazioni del ramo o da parte di terzi possono essere giustificati da motivi di efficienza economica, se

- a. il contenuto degli schemi di calco si limita ai dati e alle formule necessari al calcolo die costi o alla determinazione die prezzi,
- b. questi accori servono a scambiare fra le parti conoscenze e competenze in materia di calcolo dei costi,
- c. lasciano alle parti la libertà di stabilire le condizioni delle prestazioni o di fornitura e i prezzi d'acquisto, come pure la concessione di ribassi e altre riduzioni di prezzo e
- d. non contengono alcun scambio d'informazioni che posso dare indicazioni sul comportamento effettivo delle parti al momento della determinazione dell'offerta, rispettivamente dei prezzi finali e delle condizioni.

#### **Art. 4**

Gli accordi (ai sensi dell'art. 1) sull'utilizzazione di schemi di calcolo non possono di norma essere considerati giustificati da motivi di efficienza economica se

- a. impongono o propongono alle parti, per stabilire i loro costi, degli importi forfettari e delle percentuali forfettarie concernenti il conteggio delle spese generali o d'altri costi supplementari,
- b. impongono o propongono alle parti die margini, dei ribassi, altri elementi di prezzo o i prezzi finali; o
- c. forniscono indicazioni alle parti all'accordo sul comportamento effettivo dei loro concorrenti, in particolare al momento della determinazione dell'offerta, rispettivamente dei prezzi finali e delle condizioni.

#### **D. Pubblicazione della comunicazione**

#### **Art. 5**

La presente comunicazione verrà pubblicata nel Foglio Federale (art. 6 cpv. 3 LCart).